

Ai gentili clienti
Loro sedi

Dal 1 luglio 2013 inasprite le sanzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013**, è stato sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, **relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo. In virtù della nuova modifica, **le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge **sono rivalutate ogni cinque anni** con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore**. Peraltro, la medesima disposizione stabilisce che, **in sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene**, a decorrere dal 1° luglio 2013, **nella misura del 9,6%**. A seguito di quanto sopra, quindi, **a decorrere dal 1 luglio 2013, tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall'1 luglio 2013, sono incrementate del 9,6%**.

L'aumento delle ammende e delle sanzioni amministrative

Il D.L. n. 76/2013 ha apportato significative modifiche al sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 81/2008, sostituendo il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.

Osserva

Nello specifico, è **stato riscritto**, in modo peggiorativo, **il sistema d'indicizzazione delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie**, per la violazione alle norme antinfortunistiche stabilite da altri atti aventi forza di legge.

In virtù della nuova modifica, **le ammende previste** con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge **sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in misura pari **all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore**.

Tuttavia **lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%**.

Osserva

Si tratta, quindi, **di un aumento generalizzato che rimane**, comunque, **ancora agganciato al meccanismo d'indicizzazione** in base al quale tali sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA	LA NUOVA DISCIPLINA
Le ammende e le sanzioni amministrative vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo	Nel nuovo decreto legge 76/13 le ammende e le sanzioni amministrative vengono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore della Direzione generale per l'attività ispettiva presso il ministero del Lavoro, con decorrenza dall'luglio 2013. In sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% (nuovo comma 4bis dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008).

Le principali sanzioni a carico del dirigente previste dal testo Unico sulla sicurezza

Si riportano, nella tabella che segue, le **principali sanzioni** indicate all'interno del D.Lgs. n. 81/2008, nella misura in vigore dal 1° luglio 2013

Disposizione normativa	Reato	sanzione
------------------------	-------	----------

Art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/2008	Omessa valutazione dei rischi	→ Arresto da 3 a 6 o; → ammenda – a carico del solo datore di lavoro - da euro 2.740 a 7.014,40
Art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/2008	Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi	Osserva Si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: <ol style="list-style-type: none"> 1. nelle aziende a maggior rischio; 2. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 3. per le attività in edilizia caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/2008	Valutazione dei rischi o redazione del documento senza la collaborazione del Rspp e del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41	
Art. 29, comma 2 del D.Lgs 81/2008	Valutazione dei rischi e redazione del documento senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori	→ Ammenda – a carico del solo datore di lavoro - da euro 2.192 a 4.384
Art. 29, comma 3 del D.Lgs 81/2008	Mancata revisione della valutazione dei rischi nelle ipotesi previste	
	Mancato aggiornamento del documento di valutazione entro 30 giorni	
Art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008	Omessa nomina del Rspp	→ Arresto da 3 a 6 mesi o → ammenda da euro 2.740 a 7.014
Art. 34, comma 2 del D.Lgs 81/2008	Mancata frequenza ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza da parte del datore che intende svolgere direttamente i compiti di	→ Arresto da 3 a 6 mesi o → ammenda - a carico del datore di lavoro - da euro 2.740 a 7.014,40

	responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Art. 18, comma 1, lett. o) del D.Lgs 81/2008	Mancata consegna al Rls , a seguito della sua richiesta, di copia del documento di valutazione dei rischi	→ Arresto da due a quattro mesi o; → Ammenda da euro 822 a 4.384
Art. 29, comma 4 del D.Lgs 81/2008	Mancata custodia del documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi	→ Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.740 a 7.233,60
Art. 36, commi 1 e 2 del D. Lgs 81/2008	Omessa informazione dei lavoratori	→
Art. 37, comma 1 del D. Lgs 81/2008	Omessa formazione dei lavoratori	
Art. 37, comma 7 del D. Lgs 81/2008	Omessa formazione del dirigente e del preposto	→ Arresto da due a quattro mesi o; → ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20
Art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/2008	Omessa formazione del Rls	
Art. 18, comma 1, lett. z, prima parte del D.Lgs 81/2008	Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro	→ Arresto da due a quattro mesi o → ammenda da euro 1.644 a 6.576
Art. 18, comma 1, lett. v) del D.Lgs 81/2008	Mancata convocazione nelle unità produttive con più di 15 lavoratori della riunione periodica annuale di cui all'art. 35	
Art. 35, comma 4 del D.Lgs 81/2008	Mancata convocazione nelle unità produttive con più di 15 lavoratori della riunione periodica in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di	→ Ammenda da euro 2.192 a 4.384

	nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori	
1.	<p>Mancato svolgimento della riunione di prevenzione periodica ex art. 35 sugli argomenti previsti dal comma 2:</p> <p>a) il documento di valutazione dei rischi;</p> <p>b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</p> <p>c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori</p>	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.192 a 7.234
Art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008	Omessa nomina medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti	
Art. 18, comma 1, lett. d) del D.Lgs 81/2008	Omessa fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali , sentito il Rspg e il medico competente	→ Arresto da due a quattro mesi o → ammenda da euro 1.644 a 6.576
Art. 18, comma 2, del D.Lgs 81/2008	Mancata informazione al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente (art. 18, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a 4.932

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO